

Codice A1604C

D.D. 8 giugno 2026, n. 426

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Bourney Bassa, ubicata nel Comune di Carema (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 426/A1604C/2026

DEL 08/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Bourney Bassa, ubicata nel Comune di Carema (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 5/3/2026 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 39 del 5/3/2026 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della sorgente potabile denominata *Bourney Bassa*, ubicata nel Comune di Carema (TO).

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che la sorgente è situata nel settore centro-occidentale del territorio comunale, nel bacino della Dora Baltea, in sinistra idrografica del rio Ritano Bottero, in un contesto di rilievo modellato in roccia con coperture di origine gravitativa e colluviale. In un intorno significativo dell'area non sono evidenti dissesti gravitativi di versante; dalla cartografia comunale emerge che il rio Ritano Bottero, limitrofo alla sorgente, è caratterizzato da dinamica torrentizia lineare a pericolosità elevata.

Dal punto di vista cartografico, è ricompresa nella sezione 114020 della BdTre della Regione Piemonte alla scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l'inquadramento catastale, è identificabile nel mappale n. 208 del foglio di mappa n. 12, ad una quota di 565 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico, l'area in cui si colloca la sorgente è individuabile nel Foglio n. 42 "Ivrea" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, al contatto fra il substrato pre-quadernario della formazione definita *Gneiss minuti, gneiss occhialini e micascisti*, afferenti all'Unità Sesia-Lanzo e riconducibili al pre-triassico e le formazioni superficiali quaternarie affioranti nel bacino, che mostrano una distribuzione discontinua lungo i versanti e sono costituite essenzialmente da:

- depositi detritici localmente a grossi blocchi, organizzati in falde di detrito e localizzati alla base di scarpate modellate in roccia; tali depositi consistono in elementi rocciosi fortemente eterometrici,

il cui volume può raggiungere alcune decine di metri cubi, disposti in modo caotico; la percentuale di matrice ghiaioso-sabbiosa è generalmente modesta o assente; costituiscono il prodotto di reiterati distacchi di porzioni rocciose e/o di accumuli di frane di crollo non delimitabili con certezza;

- copertura eluvio-colluviale, presente in corrispondenza dei versanti, dei quali tende ad addolcirne il profilo, coprendone le asperità e colmandone le depressioni; lo spessore è variabile, generalmente non superiore a 2 metri circa; la componente detritica prevale su quella eluviale alle alte quote, ove la disgregazione fisica agisce maggiormente a scapito dell'alterazione chimica; tali depositi sono costituiti da elementi eterometrici mescolati in varia misura ad una matrice sabbioso-limosa o limoso-sabbiosa, scarsamente addensata; gli elementi rocciosi hanno forma prevalentemente tabulare e contorni angolosi; possono presentare una tipica stratificazione prodotta da episodi di ruscellamento diffuso che, asportando la matrice ed isolando la frazione grossolana, permettono la disposizione di elementi rocciosi in livelli aventi spessore di alcuni centimetri;
- depositi glaciali, le cui forme, quando conservate, risultano alquanto trasformate dagli agenti del rimodellamento e, in particolare, sono spesso disseccate ad opera della rete idrografica minore.

L'assetto idrogeologico locale è profondamente connesso con le caratteristiche geologiche e litostratigrafiche del territorio. Il substrato roccioso è tipicamente contraddistinto da un carattere di impermeabilità; tuttavia, la presenza di sistemi di discontinuità tettoniche - faglie e fratture - può consentire l'instaurarsi di una limitata circolazione idrica sotterranea e il grado di permeabilità delle formazioni rocciose è pertanto funzionale al grado di fratturazione delle stesse ma, in linea generale, si può classificare come basso.

I depositi detritici sono contraddistinti da valori di permeabilità discreti o buoni e possono rappresentare dei piccoli serbatoi idrici locali nei quali, generalmente, è presente una falda che può manifestarsi con emergenze sorgentizie, laddove questi depositi risultino incisi da qualche scarpata morfologica. Le falde impostate in questi depositi non hanno protezione nei confronti dei fenomeni di inquinamento, che risultano comunque limitati localmente. I depositi eluvio-colluviali sono contraddistinti da valori di permeabilità discreti, in funzione degli elementi eterometrici a diametro variabile mescolati in varia misura ad una matrice sabbioso-limosa o limoso-sabbiosa, scarsamente addensata. I depositi glaciali costituiscono un complesso acquifero contraddistinto da una permeabilità per porosità di grado medio-basso, influenzata dalla presenza di abbondante matrice limosa.

Sulla base della caratterizzazione geo-geomorfologica dell'area, nonché delle misure di portata effettuate, il bacino imbrifero sotteso alla sorgente, avente superficie pari a circa 1,5 ettari, coincide con il bacino di alimentazione della stessa. La sorgente può essere classificata come "sorgente di emergenza, di pendio" secondo la classificazione operata da Desio nel 1985; la principale direzione di deflusso della falda segue la linea di massima pendenza del bacino.

Al fine di valutare differenze di chimismo e stabilire eventuali connessioni fra il rio Ritano Bottero e la sorgente *Bourney Bassa*, il proponente ha effettuato misure dei parametri chimico-fisici delle acque - mediante utilizzo di sonda multiparametrica - sia sull'emergenza che sul rio; le misure differiscono in modo significativo, pertanto, si ritiene che l'alimentazione della sorgente sia distinta da quella del rio.

Non avendo a disposizione dati per determinare la curva di efflusso sorgivo, poiché la sorgente analizzata è sprovvista di misuratore di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale o la velocità di flusso - così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 - la vulnerabilità dell'acquifero alimentante l'emergenza è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato; in particolare, la sorgente ricade all'interno della situazione idrogeologica identificata come *falda libera di versante in materiali alluvionali (da grossolani a medi) senza alcuna protezione* e, pertanto, il proponente ha ritenuto di poter assumere un grado di vulnerabilità intrinseca elevata.

La proposta di definizione è stata quindi determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato la vulnerabilità intrinseca specifica dell'acquifero come elevata e la conformazione del territorio in cui è situata la sorgente al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero sotteso: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici e, come indicato dalla normativa, i limiti laterali e superiore della zona di rispetto sono stati adeguati alla presenza di limiti idrogeologici, indipendentemente dal parametro estensione verso monte.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 0,32 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 2,9 ettari, cautelativa rispetto al bacino imbrifero sotteso alla sorgente, che coincide con il bacino di alimentazione della stessa e ha una superficie pari a circa 1,5 ettari.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "*PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA su base BdTre e su base catastale*" e "*Elenco catastali e superfici coinvolte*", estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza risulta che nel bacino di alimentazione della sorgente non sono presenti potenziali centri di pericolo in quanto la stessa è posta in un contesto boscato contraddistinto da spiccata naturalità ambientale, in un'area priva di antropizzazione. Nei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 5/9/2025, ha trasmesso al Comune di Carema (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Bourney Bassa*, ubicata nel medesimo Comune di Carema e gestita da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Carema (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4/11/2025 - agli atti dell'amministrazione

- ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, non rinvenendo centri di pericolo dal momento che l'area esaminata è caratterizzata prevalentemente da una copertura boschiva e la località è distante dai centri abitati e contraddistinta da un tipico contesto di spiccata naturalità; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area;
- nel caso in cui la zona di rispetto venisse utilizzata per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, lettera m) del medesimo articolo vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 23/12/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che la sorgente *Bourney Bassa* viene utilizzata, in concomitanza con la sorgente denominata "*Alta*", per alimentare la rete acquedottistica concentrica del Comune di Carema (TO).

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha comunicato che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevati dagli anni 2006-2024 nella rete acquedottistica concentrica a scopo di monitoraggio, nei quali sono state riscontrate diverse *non conformità* microbiologiche, sottolineando, tuttavia, che non è in grado di definire se tali *non conformità* possano essersi originate da una contaminazione diretta nella sorgente oppure nelle fasi di immagazzinamento e distribuzione lungo la filiera idropotabile.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, in data 19/3/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e manutenzione periodica dell'opera di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- richiamato il parere ASL prot. n. 0138118 del 23/12/2025, il gestore S.M.A.T. S.p.A. dovrà attivarsi per verificare le cause degli inquinamenti microbiologici evidenziati dall'autorità sanitaria per escluderne la correlazione con le opere di prelievo nonché farsi carico di individuare gli interventi atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno della medesima area.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 5/9/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Carema (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Bourney Bassa*, ubicata nel medesimo Comune di Carema e gestita da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), in data 4/11/2025 - prot. n. 00096382;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 23/12/2025 - prot. n. 0138118;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 39, in data 5/3/2026, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 5/3/2026 - prot. n. 0000760/2026, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Bourney Bassa*, ubicata nel Comune di Carema (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati "*PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA su base BdTre e su base catastale*" e "*Elenco catastali e superfici coinvolte*", estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e manutenzione periodica dell'opera di presa;
 - attivarsi per verificare le cause degli inquinamenti microbiologici evidenziati da ASL nella nota prot. n. 0138118 del 23/12/2025 per escluderne la correlazione con le opere di prelievo e monitorarne le cause;
 - provvedere a sottoporre l'acqua prelevata dalla sorgente a trattamento per abbattere gli

inquinamenti microbiologici, ovvero a qualsiasi trattamento sia opportuno e sia richiesto dall'autorità sanitaria prima della distribuzione in rete.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest);
- all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Carema, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Planimetria_su_base_catastale_area_di_salvaguardia.pdf
2. Elenco_catastali_e_superfici_coinvolte.pdf



Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA

su base BdTre



LEGENDA

Aree salvaguardia sorgente

 MANUFATTO

 ZTA

 ZR



**PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA
su base catastale**



LEGENDA

Aree salvaguardia sorgente

 MANUFATTO

 ZTA

 ZR



ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - ZTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	PRGC
Carema	12	122p, 208p, 209p, 591p, 210p, 588, 211p, 215p, 123p	Area boscata

ZONA DI RISPETTO

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	PRGC
Carema	12	263,226p,592,122p,604,237p,595,232p,215p,5 96,221,208p,222,238,707p,240,216p,223,598,7 05,491,209p,225p,600,599,220,337p,212p,591 p,594,239,206p,630p,116p,217,213p,265p,218, 264p,694p,601p,597,603p,241p,589,210p,706 p,588p,207p,593,224p,211p,219,123p,236p,214, 590	Area boscata

SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)	
ZTA	ZR
0.32	2.9

DIMENSIONI DELLA ZTA		
Lunghezza a monte del manufatto (m)	Lunghezza a valle del manufatto (m)	Lunghezza laterale al manufatto (m)
40	10	30